

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Procedura aperta informatizzata per l'affidamento, per anni tre, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata delle cabine elettriche di trasformazione MT/bt, gli impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, i gruppi elettrogeni ed i gruppi statici di continuità presso i presidi dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo a base d'asta € 647.588,96 di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30.837,57, oltre I.V.A. di legge. CIG 937110507D

Stazione appaltante	A.R.N.A.S. G. BROTZU
	S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI
Indirizzo legale	Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, 09134 Cagliari
Codice AUSA	0000201050
Contatti - Telefono	Segreteria - 070 539358
Sito ufficiale	www.aobrotzu.it
Posta certificata	gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it
Direttore della Struttura	Ing. Gianluca Borelli
Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Lusci
Assistente al RUP	Dott.ssa Luisella Mondio
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Per. Ind. Massimiliano Roggio
C.I.G.	CIG 937110507D
Sistema di gara	Procedura aperta informatizzata
Criterio di aggiudicazione	OEKV, sulla base del rapporto qualità/prezzo

Sommario

PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 Oggetto e finalità del servizio	4
Art. 2 Prestazioni e attività	5
Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone	5
Art. 4 Durata	7
Art. 5 Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	7
Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 7 Normativa di riferimento	9
Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale	13
PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE GESTIONALE	14
Art. 9 Sistema di gestione	14
Art. 10 Anagrafica tecnica.....	15
Art. 11 Piano di manutenzione	16
Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione	16
Art. 13 Registro delle manutenzioni	17
PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE OPERATIVO.....	18
Art. 14 Definizione delle attività manutentive.....	18
Art. 15 Manutenzione ordinaria	19
Art. 16 Manutenzione straordinaria.....	20
Art. 17 Reperibilità tramite assistenza telefonica, pronto intervento	22
Art. 18 Parti di ricambio e "muletto"	22
Art. 19 Beni e impianti non riparabili.....	23
Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico	23
PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA	24
Art. 21 Anticipazione del prezzo	24
Art. 22 Garanzia definitiva	24
Art. 23 Contabilizzazione del servizio	25
Art. 24 Pagamenti.....	27
Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari	28
PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	29
Art. 26 Direttore dell'esecuzione del contratto	29
Art. 27 Referente dell'Appaltatore.....	29
Art. 28 Personale addetto alla manutenzione.....	29
Art. 29 Avvio dell'esecuzione del contratto	30

Art. 30	Esecuzione anticipata del contratto – Esecuzione del servizio in via d’urgenza	30
Art. 31	Vigilanza, controllo e verifiche di conformità del DEC.....	31
Art. 32	Penali	32
Art. 33	Danni a terzi e/o di forza maggiore.....	32
Art. 34	Modifiche al contratto in corso di esecuzione	33
Art. 35	REVISIONE PREZZI	33
Art. 36	Subappalto	34
Art. 37	Avvalimento	34
Art. 38	Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	34
Art. 39	Assicurazioni a carico dell’Appaltatore	34
Art. 40	Diritto di recesso.....	35
Art. 41	Risoluzione del contratto	36
Art. 42	Clausola risolutiva espressa.....	37
PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		39
Art. 43	Norme di sicurezza generali	39
Art. 44	Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza	39
PARTE 7 NORME FINALI		41
Art. 45	Obblighi dell’Appaltatore.....	41
Art. 46	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	41
Art. 47	Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni	42
Art. 48	Disposizioni varie	42
Art. 49	Gestione e smaltimento dei materiali di risulta	43
Art. 50	Disciplina antimafia	43
Art. 51	Spese contrattuali, imposte e tasse.....	43
Art. 52	Trattamento dei dati	44
Art. 53	Risoluzione del contenzioso e foro competente	44
Art. 54	Rinvio	44

PARTE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto e finalità del servizio

L'A.R.N.A.S. G. Brotzu, di seguito denominata anche "*Stazione Appaltante*" o "*A.R.N.A.S.*", ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata riguardante le cabine elettriche di trasformazione MT/BT, gli impianti di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, i gruppi elettrogeni ed i gruppi statici di continuità presso i propri presidi ospedalieri, da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appalto ha come obiettivo quello di assicurare il mantenimento, la continua funzionalità e l'efficienza delle installazioni elettriche attualmente presenti nelle strutture e negli immobili della Stazione Appaltante, sia quelle che saranno eventualmente installati dall'A.R.N.A.S. durante la vigenza dell'appalto.

A tal fine, il quadro complessivo delle prestazioni oggetto del servizio, e in particolar modo quello relativo alle modalità esecutive dello stesso, ha lo scopo di assicurare:

- A) la continuità del servizio, intesa come assenza di interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
- B) livelli di sicurezza per le persone e l'ambiente, come prescritti dalla normativa vigente in materia;
- C) un livello qualitativo riscontrabile nell'esecuzione delle prestazioni mediante personale qualificato e formato secondo la normativa vigente;
- D) la presenza di apposita reportistica atta a fornire evidenza documentale delle prestazioni svolte per il mantenimento dei requisiti di cui ai punti precedenti.

L'espletamento del servizio, da riferirsi al complesso degli impianti esistenti e futuri, dei relativi componenti e sottocomponenti, è da eseguirsi nel rispetto nella normativa vigente come richiamata all'Art. 7.

Le installazioni elettriche incluse nelle prestazioni di cui al presente appalto sono elencate in modo puntuale nella relazione tecnica illustrativa, che è parte integrante della documentazione di gara. Si precisa che l'elenco non è da ritenersi definitivo, in quanto non si escludono variazioni della loro consistenza durante la vigenza contrattuale.

Dette installazioni oggetto del presente appalto sono ubicate nelle pertinenze interne ed esterne ai Presidi dell'A.R.N.A.S., e precisamente presso:

1. P.O. SAN MICHELE - Piazzale Alessandro Ricchi n.1 Cagliari.
2. P.O. ONCOLOGICO ARMANDO BUSINCO - Via Edward Jenner s/n, Cagliari.

La consistenza degli impianti che saranno sottoposti alle manutenzioni di cui al presente servizio è indicata nella relazione tecnica illustrativa allegata alla documentazione di gara.

Tuttavia, si precisa che la predetta consistenza è da ritenersi non esaustiva, in quanto potrebbero verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione a seguito di riconfigurazioni dei sistemi elettrici, di mutate esigenze della Stazione Appaltante, al momento non prevedibili o quantificabili e riconducibili, ad esempio, alla realizzazione di nuovi e diversi fabbricati ovvero alla inclusione/esclusione di immobili nel patrimonio della Stazione Appaltante durante il periodo di vigenza contrattuale, infine alla messa fuori servizio di impianti non più utili all'A.R.N.A.S..

Per quanto riguarda la tipologia d'appalto, si prende atto che pur contemplando al suo interno prestazioni classificabili sia come servizi che come lavori (appalto misto), si configura come appalto di servizi, in linea con le seguenti disposizioni normative nazionali e comunitarie:

- art. 28 D. Lgs. 50/2016 "*Contratti misti di appalto*";
- artt. 2 e 3 e "considerando (8)" della Direttiva 2014/24/UE;
- Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, "*Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili*".

Tale individuazione è motivata dal fatto che l'oggetto principale è costituito, sia dal punto di vista funzionale che economico, da servizi di gestione e manutenzione di impianti insistenti sul patrimonio immobiliare, con una quota accessoria di servizi di manutenzione straordinaria anche ricadenti, eventualmente, nella categoria dei contratti di "*lavori*".

Art. 2 Prestazioni e attività

Le prestazioni ricomprese nell'appalto sono volte a garantire gli obiettivi descritti nel precedente Art. 1 e sono finalizzate a:

- A) ridurre al minimo la frequenza dei guasti e dei "*fuori servizio*" (disponibilità e continuità del servizio);
- B) assicurare la piena efficienza di tutti gli impianti oggetto del servizio attraverso un Programma di Manutenzione che preveda ben definite procedure preventive per i diversi componenti degli impianti nel rispetto dei tempi di esecuzione del Programma;
- C) garantire il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza (rispetto della sicurezza verso le persone e l'ambiente);
- D) contenere il normale degrado ed invecchiamento dei componenti (mantenimento del valore);
- E) assicurare il pronto intervento;
- F) migliorare la conoscenza da parte dell'Amministrazione delle caratteristiche dei propri impianti.

Le prestazioni possono essere genericamente raggruppate in:

- A) attività di manutenzione ordinaria degli impianti (Art. 15);
- B) attività di manutenzione straordinaria (Art. 16);
- C) attività di reperibilità telefonica e Pronto Intervento (Art. 17);
- D) attività di gestione documentale (PARTE 2).

Le attività ascrivibili alla manutenzione sono genericamente definite come la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche, amministrative, e di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista.

In particolare, è specifico obiettivo della manutenzione degli impianti:

- A) mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza, per le persone e l'ambiente, in ottemperanza delle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal Contratto e dal presente Capitolato;
- B) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte al raggiungimento, in relazione alle condizioni di installazione e al ciclo di vita del macchinario, del massimo rendimento e, di conseguenza, del massimo contenimento energetico possibile;

Le predette attività di manutenzione sono distinte in attività ordinarie e straordinarie, in conformità a quanto previsto nella Determinazione ANAC n. 7 del 28.04.2015, "*Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili*", come descritto nel presente Capitolato.

Infine, si sottolinea che le suddette attività sono da remunerarsi con il sistema "*a canone*" per quel che concerne le attività di manutenzione ordinaria, e con il sistema "*extra canone*" per quel che concerne le attività di manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto al successivo Art. 3.

Art. 3 Prestazioni a canone ed extra canone

Sono da considerarsi come "*servizi a canone*":

- A) la manutenzione ordinaria degli impianti, secondo il piano di manutenzione, comprendente interventi con fornitura e sostituzione di parti di ricambio entro il limite della "*manutenzione correttiva*";
- B) il tempestivo ripristino delle condizioni di normale funzionamento delle apparecchiature e dei componenti, mediante le attività di "*manutenzione correttiva*" e "*di opportunità*", in base alle esigenze operative riscontrate dall'Appaltatore stesso o dalla Stazione Appaltante per mezzo di richieste d'intervento tecnico H24;
- C) la fornitura e posa in opera dei materiali e ricambi inclusi nella manutenzione ordinaria;
- D) il servizio call center per assistenza telefonica su chiamata per assistenza tecnica al personale della Stazione Appaltante;
- E) la predisposizione e aggiornamento del piano di manutenzione, tenuta e aggiornamento dei registri degli interventi manutentivi (di cui alla PARTE 2);
- F) gli oneri di implementazione e mantenimento della piattaforma di gestione informativa per le parti di competenza (di cui alla PARTE 2);
- G) le prestazioni relative all'acquisizione dei dati (rilievi, reperimento di dati storici, informazioni grafiche e analisi, di cui alla PARTE 2);
- H) l'attivazione e aggiornamento dell'anagrafica tecnica (di cui alla PARTE 2);
- I) la verifica e mantenimento della cartellonistica atta alla corretta individuazione, identificazione e segnalazione degli impianti;
- J) il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta, prodotti nell'ambito delle attività connesse al presente appalto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, di cui all'Art. 49;
- K) i sopralluoghi necessari alla valutazione di fattibilità e relativi preventivi di spesa per gli interventi "*extra canone*";
- L) l'assistenza del personale dell'Appaltatore (manutentori e loro responsabili) per le verifiche di Enti di vigilanza e controllo.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attività cosiddette "*a canone*" indicato nell'offerta s'intende stabilito dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Esso non potrà subire alcuna variazione, eccettuate le circostanze di cui all'Art. 34, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l'aumento della manodopera o la modifica della consistenza impiantistica, ad esclusione dei casi sotto indicati.

L'importo per il "*servizio a canone*" deve intendersi, inoltre, comprensivo di tutte le prestazioni e forniture descritte nel presente Capitolato e nei documenti di gara; tali prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi unitari utilizzati per la stima dei servizi a canone, ancorché senza valore negoziale ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche al contratto, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili. L'analisi dei prezzi è inclusa nella Relazione Tecnica allegata alla documentazione di gara.

Sono esclusi dal canone di manutenzione i soli interventi di cui al successivo elenco, da considerarsi come **servizi "*extra canone*"**:

- M) interventi (inquadabili come servizi, forniture o lavori) di manutenzione straordinaria definiti all'Art. 14 e disciplinati all'Art. 16);
- N) le operazioni di riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti oggetto del presente appalto, derivanti da guasti e rotture non ricompresi nella "*manutenzione correttiva*";
- O) l'adeguamento alle norme di sicurezza, prescritte dagli Enti aventi autorità in materia di sicurezza e salute sul lavoro e in materia di tutela dell'ambiente;
- P) gli interventi di sostituzione, aggiunta ovvero modifica, di parti d'impianti o singoli componenti su richiesta della Stazione Appaltante;

Q) gli eventuali oneri per rischi interferenziali inerenti i singoli interventi di manutenzione straordinaria, di cui al D. Lgs. 81/2008, come disciplinato nella PARTE 6.

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio di manutenzione per le attività cosiddette "*extra canone*", fisso e sottoposto ad un tetto massimo di spesa per ciascuna annualità, compensa le forniture in opera di materiali e le prestazioni integrative straordinarie, da eseguire per interventi non specificatamente previsti nelle attività a canone.

Art. 4 Durata

Il presente appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formale avvio dell'esecuzione del servizio di manutenzione da parte dell'Appaltatore. Le opzioni di proroga sono regolamentate dall'Art. 34 del presente Capitolato, dal disciplinare di gara e dalla normativa del Codice dei Contratti (Art. 106 e s.m.i.).

Art. 5 Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo dell'appalto, esteso a tre anni, riportato nel rigo A3 del seguente prospetto economico, include:

- A) le somme relative alle prestazioni a canone (rigo 1 del prospetto), distinte per importo annuale e importo complessivo triennale. Si evidenzia che l'importo complessivo triennale è soggetto a ribasso ed è determinato al netto dell'I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o contributi di legge.
- B) le prestazioni extra canone (rigo 2 del prospetto, suddiviso per annualità), distinte per importo annuale e importo complessivo triennale. Tale importo non è soggetto a ribasso ed è da intendersi come soglia annuale definita "*a consumo*" senza obbligo di spesa, e sarà corrisposto a consuntivo secondo una progressiva remunerazione degli interventi effettivamente svolti dall'Appaltatore su richiesta dell'A.R.N.A.S., computati sulla base dei prezziari/listini di riferimento di cui all'Art. 23 del presente Capitolato, con applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sui suddetti prezziari/listini.
Gli importi sono determinati al netto dell'I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e al netto di oneri fiscali e altri importi o contributi di legge. La soglia annuale a consumo non è cumulabile tra diverse annualità.

Di seguito viene riportato il prospetto economico dell'appalto, in cui sono dettagliati gli importi che concorrono a formare il valore finanziario complessivo dell'appalto (VPE) e il valore massimo stimato dell'appalto (VSA) ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice.

Descrizione		Importo	Ulteriori informazioni
	Importo componente servizi a canone (Manutenzione Ordinaria, Pronto intervento)		<i>per 36 mesi</i>
1	Annualità 1	€ 135.583,80	<i>al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza</i>
	Annualità 2	€ 135.583,80	<i>"</i>
	Annualità 3	€ 135.583,80	<i>"</i>
A1	SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 406.751,39	<i>importo su cui il ribasso è direttamente applicato</i>
	Importo componente servizi extra canone (Manutenzioni Straordinarie), per 36 mesi		
2	Annualità 1	€ 70.000,00	<i>al netto di I.V.A. e costi d.sicurezza</i>
	Annualità 2	€ 70.000,00	<i>"</i>
	Annualità 3	€ 70.000,00	<i>"</i>
A2	SUBTOTALE PRESTAZIONI A CONSUMO NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 210.000,00	<i>il ribasso è applicato sui prezzi di riferimento</i>
A3	IMPORTO NETTO DELL'APPALTO (A1+A2)	€ 616.751,39	<i>al netto di I.V.A. e oneri sicurezza</i>
3	Stima costi per la sicurezza servizio a canone (5% di A1)	€ 20.337,57	<i>costi della sicurezza per servizi a canone, netto I.V.A.</i>
4	Stima costi per la sicurezza relativi a interventi extra canone - stimato 5% di A2 (opzionali)	€ 10.500,00	<i>da valutarsi analiticamente per singoli interventi straordinari, netto I.V.A.</i>
A4	IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 30.837,57	
A	IMPORTO A BASE DI GARA (A3+A4)	€ 647.588,96	<i>anche detto "importo a base d'asta" (D.Lgs.50/2016)</i>
5	Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a) (20% di A)	€ 129.517,79	<i>concorre al VSA (ex art.35)</i>
6	Clausole contrattuali ex art. 106, comma 1, lettera a (5% di A) - Adeguamento prezzi	€ 32.379,45	<i>concorre al VSA (ex art.35)</i>
7	Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 (6 mesi = 1/6 di A)	€ 107.931,49	<i>concorre al VSA (ex art.35)</i>
B	IMPORTO SOMME PER OPZIONI	€ 269.828,73	<i>Ulteriori somme non soggette a ribasso</i>
VSA	VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (A+B) ex art. 35, c.4	€ 917.417,70	<i>Importo complessivo dell'appalto, importo per acquisizione CIG</i>
8	Incentivi ex art. 113 (2% di A)	€ 12.951,78	
9	Contributo a favore dell'ANAC	€ 375,00	<i>Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022"</i>
10	Spese per pubblicità (I.V.A. indusa)	€ 12.000,00	
11	Imprevisti, stimati nel 10% dell'importo a base di gara	€ 64.758,90	<i>Copertura per fattispecie ex art. 106, c.1, lett. b) e c) e c.2</i>
12	Fondo per accordi Bonari (5% di A)	€ 32.379,45	
13	I.V.A. (22% del VSA)	€ 201.831,89	
14	Arrotondamenti	€ 3,34	
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 324.300,36	
VPE [A+B+C]	VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A + B + C)	€ 1.241.718,05	<i>valore finanziario complessivo (di cui alle schede di programmazione ai fini D.M. MIT n. 14 del 16.01.18)</i>

Per l'analisi di tutte le voci di costo di cui al presente articolo, ivi incluse le spese per la sicurezza, si rimanda alla Relazione Tecnico Illustrativa, redatta ai sensi dell'Art. 23, comma 15, D. Lgs. 50/2016 e parte integrante della documentazione di gara.

Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato e integrato dalla L. 120/2020 e la L. 108/2021, in conformità al Regolamento della Stazione Appaltante (delibera n. 539 del 10.05.2022), salvo registrazione in caso d'uso. Non costituisce giustificazione per la mancata stipula del contratto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 32 comma 8, salvo non sia stata disposta o inibita la stipula dello stesso o sia stata presentata o accolta istanza cautelare, ai sensi dell'art. 32 comma 11 del Codice. Il contratto stipulato in pendenza di ricorso sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole, per la Stazione Appaltante, del ricorso medesimo, con addebito di tutte le spese ed eventuali danni subiti a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la mancata stipula del contratto sia imputabile all'Appaltatore, tale inadempimento costituisce causa di revoca dell'aggiudicazione e richiesta dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. Nel caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, tale inadempimento se superiore a giorni dieci, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva ed eventuale refusione delle penali e dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 7 Normativa di riferimento

L'Appaltatore sarà tenuto a eseguire il servizio di cui al presente appalto attenendosi alla normativa dettata, in tema di installazione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici definiti dalla Norma CEI 64-8 art. 22.1 in base alla tensione nominale come:

- sistemi di I categoria (bassa tensione), quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 1 000 V compresi se a corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1 500 V compresi se a corrente continua;
- sistemi di II categoria (media tensione), quelli a tensione nominale oltre 1000 V se a corrente alternata o oltre 1.500 V se a corrente continua, fino a 35.000 V compresi.

Inoltre, il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto di regolamenti, direttive e decisioni emanate dalle istituzioni europee e dalle fonti nazionali, regionali e locali, nonché agli aggiornamenti che entrassero in vigore nelle more del servizio. Si richiama nel seguito un elenco non esaustivo delle principali fonti normative.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

- RD 6 maggio 1940 – XVIII, n. 636 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 – IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
- DPR 20 marzo 1956 n.323 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici;
- DM 22 dicembre 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- DPR 26 maggio 1959, n. 689 – Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
- DM 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Circolare 5 luglio 1960, n. 551 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Prevenzione infortuni – Verifiche e controlli – Quesiti;
- Legge 1° marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europeo (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- DM 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- DPR 21 luglio 1982, n. 675 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;
- DPR 21 luglio 1982, n. 727 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;
- Legge 17 aprile 1989, n.150 – Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;
- DPR 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- DM 20 febbraio 1992 – Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
- DPR 18 aprile 1994, n. 392 – Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
- D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007 n.123 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- DPR 15 novembre 1996, n. 661 – Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/326/CEE, concernente gli apparecchi a gas;
- D.lgs. 25 novembre 1996, n.626 – Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.;
- D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee;
- D.lgs. 31 luglio 1997, n. 277 – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- DM 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- DPR 23 marzo 1998, n.126 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia d'apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

- Parere Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 novembre 2000, prot. 21242/PR 6 – DM 12.9.59 – Quesito sull'applicabilità delle disposizioni dell'art. 11, lett. E) in materia di verifiche di impianti di terra;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 aprile 2003, prot. 826236 – DPR462/2001 – Proposte di collaborazione – Diffida;
- D.lgs. 12 giugno 2003, n.233 – Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2003, prot. 826303 – Principi organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento dell'azione di vigilanza;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 29 maggio 2003, prot. 826794 – Tesserino vericatori;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 febbraio 2004, prot. 825544 – Elementi per la predisposizione della relazione annuale; obblighi;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 ottobre 2004, prot. 830319 – DPR 462/01 Attività di controllo;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 9 novembre 2004, prot. 4364 – Richiesta invio documentazione DPR 462/2001;
- Decreto 22/01/08 n. 37. Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Normativa tecnica

- Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
- Norma CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata;
- CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata;
- CEI-ISPEL 64-14: " *Verifica impianti elettrici*";
- CEI 0-11 " *Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza*";
- CEI 0-14: Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

- CEI EN 62305-1/5: protezione contro i fulmini;
- Guida tecnica CEI 81-2: "*Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini*".
- Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
- Guida CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
- Guida CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza.
- CEI 0-15 Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali.
- Norma CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata.
- Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici.
- Norma CEI 11-81 Rapporto tecnico: Guida alle novità dei contenuti della Norma CEI 11-27, IV edizione.
- Guida CEI 31-25 Luoghi pericolosi. Guida per la costruzione e l'uso dei locali o edifici pressurizzati in luoghi di classe 1.
- Guida all'applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi.
- Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31- 88) Atmosfere esplosive, Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili.
- Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici.
- Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31- 34) Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici.
- Guida CEI 31-35 Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87).
- Norma CEI 121-17 Apparecchi ed apparecchiature assiemate (quadri elettrici) di bassa tensione - Efficienza energetica.
- Guida CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.
- Norma CEI 81-10/1-4 Protezione contro i fulmini.
- Norma CEI 81-31 Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali.

Testo Unico in materia ambientale e norme relative

- D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico dell'Ambiente;
- Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a:

- le condizioni stabilite nei documenti di gara, compresa l'offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- la normativa tecnica di settore (norme UNI, CNR, ISO, DIN, ISPESL, CEI, in tema di controllo e manutenzione degli impianti) anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;
- capitolati tecnici e linee guida di manutenzione edite da Associazioni di Categoria;
- le eventuali prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- le eventuali prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale;
- le eventuali prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro.



Art. 8 Conoscenza ed accettazione del Capitolato Speciale

L'Appaltatore dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare il contenuto delle disposizioni di cui al presente Capitolato, dei suoi allegati, della Relazione tecnica illustrativa, del Disciplinare di gara e genericamente di tutta la documentazione di gara, compreso quanto dichiarato nell'offerta tecnica, in relazione sia all'esecuzione del servizio in oggetto che all'accettazione dello stato della consistenza impiantistica al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Tale accettazione dovrà essere rinnovata in sede di stipula del contratto.

PARTE 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE GESTIONALE

Art. 9 Sistema di gestione

L'espletamento efficiente ed efficace del servizio in oggetto non può prescindere da una gestione di tipo integrato, implementata attraverso un sistema informativo a supporto delle attività di gestione operativa e controllo delle operazioni manutentive e dello stato degli impianti.

Sarà pertanto onere dell'Appaltatore la fornitura (qualora l'Appaltatore scelga un software non in possesso della Stazione Appaltante), lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatizzata:

- A) per l'elaborazione e gestione dei dati sulla consistenza degli impianti in consegna;
- B) per il monitoraggio delle attività incluse nel presente appalto.

Il sistema sarà utilizzato per la gestione dei flussi informativi tra Appaltatore e Stazione Appaltante. È inteso che il sistema sarà sempre consultabile dal personale della Stazione Appaltante, attraverso funzioni d'interrogazione, navigazione, consultazione, esportazione di dati.

Il sistema dovrà essere del tipo "web based" e non dovrà richiedere l'installazione di software o l'adozione di hardware specifici, oltre quelli già in uso da parte del personale della Stazione Appaltante, ma l'implementazione di quello già in uso.

Avrà carattere preferenziale l'integrazione del suddetto sistema informativo con gli strumenti software già in possesso o in uso presso la Stazione Appaltante, ai fini della riduzione dei tempi di addestramento del personale e della razionalizzazione e semplificazione delle risorse dedicate alle attività manutentive.

Si fornisce un elenco non esaustivo delle funzioni e contenuti richiesti alla piattaforma software:

- C) interfaccia d'accesso lato "Stazione Appaltante" e lato "Appaltatore";
- D) cronoprogramma/scadenziario delle prestazioni in conformità al Piano di Manutenzione concordato con la Stazione Appaltante;
- E) copia informatica del Registro delle Manutenzioni, contenente in particolare le relazioni periodiche (dichiarazione dell'O.E. di esecuzione delle attività, funzionale all'emissione di ciascuna fattura);
- F) copia informatica del Piano di manutenzione;
- G) interfaccia di consultazione dello stato delle attività programmate che riporti, per ogni intervento: lo stato attuale (da fare, in corso, concluso), la prossima scadenza, lo scostamento tra la data programmata e la conclusione;
- H) interfaccia di comunicazione per richieste d'intervento;
- I) interfaccia di consultazione dell'anagrafe tecnica, che permetta l'accesso al data base recante i dati identificativi di ciascun impianto e lo stato delle manutenzioni richieste/programmate sul medesimo;
- J) archivio delle segnalazioni di non conformità riscontrate durante le attività ordinarie;
- K) archivio delle comunicazioni formali e degli atti inerenti all'esecuzione del contratto;
- L) archivio delle relazioni periodiche (dichiarazione dell'O.E. di esecuzione delle attività, funzionale all'emissione di ciascuna fattura);
- M) archivio degli interventi extra canone: ordini, contabilità, tempi, certificazioni, registrazione delle modifiche apportate.

Per quanto riguarda le tempistiche e la consegna del sistema informativo, questo dovrà essere attivo entro 60 gg naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Entro tale data, l'Appaltatore dovrà pertanto garantire la fornitura delle dotazioni hardware e software, nonché la loro configurazione.

Sempre a seguito dell'avvio dell'esecuzione del contratto, e in funzione dello sviluppo della piattaforma informativa, sarà onere dell'Appaltatore eseguire la mappatura delle consistenze patrimoniali oggetto dell'appalto e procedere alla creazione dell'anagrafica tecnica.

Entro il termine di 120 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, dovrà essere conclusa la "*fase di avvio a regime*" dell'intero sistema informativo, che dovrà necessariamente ricomprendere l'avvio di ciascuna delle funzioni già descritte, l'erogazione di tutti i servizi utili e preposti e la perfetta funzionalità della piattaforma.

Terminata la "*fase di avvio a regime*", l'inserimento dei dati (ad es.: rendicontazione attività svolte) all'interno della piattaforma (ad es.: appositi registri all'uopo previsti) dovrà avvenire almeno a cadenza semestrale.

Sarà, inoltre, cura dell'Appaltatore redigere con cadenza pari all'intervallo di fatturazione, un rapporto sintetico, da fornire alla Stazione Appaltante e contenente tutte le informazioni sullo stato di manutenzione degli impianti in manutenzione, sulle prestazioni erogate, sulle forniture di materiali.

Inoltre, l'Appaltatore avrà cura, per tutta la durata del contratto, di fornire supporto alla Stazione Appaltante per eventuali implementazioni, modifiche e personalizzazioni richieste dalla stessa e inerenti alla piattaforma informatica.

Al termine del rapporto contrattuale, tutte le informazioni e tutti i dati gestiti dal sistema informativo, nonché il sistema stesso (software) nella sua ultima versione disponibile, rimarranno in possesso della Stazione Appaltante. Tale prescrizione non si applica nel caso in cui il software utilizzato sia quello già in uso da parte della Stazione Appaltante (e pertanto non fornito nell'ambito del presente appalto).

Art. 10 Anagrafica tecnica

L'anagrafica tecnica dovrà ricomprendere tutte le attività di raccolta e acquisizione dati, rilievi, censimenti e aggiornamento dello stato degli impianti. Essa dovrà, inoltre, includere, completare, correggere, integrare e dettagliare i rilievi in possesso della Stazione Appaltante, che costituiranno solo la base della raccolta dati in capo all'Appaltatore. Tutti i dati andranno ad alimentare la piattaforma informatica di cui al precedente paragrafo.

Il fine dell'anagrafe tecnica è quello di permettere una puntuale conoscenza dei singoli componenti, della loro ubicazione, del contesto impiantistico in cui sono inseriti e dei singoli elementi oggetto di manutenzione.

La costituzione e la gestione dell'anagrafe tecnica deve prevedere il costante aggiornamento del data base e deve consentire di valutare, almeno in forma sintetica, lo stato di mantenimento dell'impianto, secondo criteri finalizzati a definire il grado di eventuali danni e anomalie.

La parte grafica includerà uno schema planimetrico di ciascun edificio riportante l'ubicazione degli impianti.

Il DEC fornirà all'Appaltatore, in seguito alla consegna del servizio, su supporto informatico e/o cartaceo, le planimetrie degli edifici da utilizzare come base per predisporre gli elaborati finali. Sarà cura dell'Appaltatore comunicare e condividere con il personale della Stazione Appaltante le difformità tra esistente ed elaborati forniti, in modo da operare sempre sulla versione più aggiornata dello schema planimetrico.

Per l'esecuzione della mappatura sono previste le seguenti attività:

- A) Acquisizione dati: a seguito della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante avrà cura di fornire all'Appaltatore, su supporto informatico e/o cartaceo, i documenti in suo possesso relativi al progetto e/o "*as built*", alla consistenza degli impianti in manutenzione (individuazione degli impianti ed eventuali sub componenti), alla documentazione inerente all'installazione e gestione degli impianti;
- B) Rilievo e censimento degli impianti: l'Appaltatore dovrà raccogliere tutte le informazioni tecniche e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata e sintetica gli elementi da restituire graficamente con gli schemi planimetrici. L'attività è estesa alla rilevazione della consistenza

impiantistica, dello stato manutentivo e delle caratteristiche tecniche dei componenti significativi principali (marca, modello, matricole etc.);

- C) Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici. L'attività di acquisizione dati e rilievo sul campo, sopra descritta, sarà restituita digitalmente sotto forma di aggiornamento degli elaborati forniti dal DEC. Lo schema planimetrico risultante illustrerà l'assetto globale degli impianti;
- D) Aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell'attività manutentiva svolta o di ampliamenti e modifiche degli impianti.

L'Appaltatore deve riportare, all'interno del rapporto sintetico contenente le informazioni sullo stato di manutenzione degli impianti di cui al precedente Art. 9:

- E) gli aggiornamenti alle consistenze eseguiti sugli elaborati;
- F) la sintesi dello stato di conservazione dei beni oggetto del presente appalto, con evidenza delle situazioni di criticità riscontrate;
- G) la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli impianti e delle relative condizioni di sicurezza.

Art. 11 Piano di manutenzione

L'Appaltatore deve predisporre, entro 60 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, un Piano di Manutenzione, sulla base dei dati acquisiti anche tramite i rilievi effettuati in loco, che contenga:

- A) la pianificazione temporale delle singole attività di manutenzione ordinaria da eseguire nel periodo di riferimento;
- B) le modalità con cui l'impresa intende svolgere le operazioni di manutenzione programmata.

Le attività riportate nel piano di manutenzione dovranno essere basate primariamente sulle prescrizioni normative in materia e secondariamente sui manuali ufficiali della casa costruttrice di ciascun impianto. In caso di irreperibilità, mancato aggiornamento o manifesta difformità dei piani dalle vigenti norme, l'Appaltatore formulerà un piano di manutenzione preventiva nel completo rispetto della normativa vigente, ivi compresi i regolamenti in vigore e nel rispetto di quanto disposto nel presente Capitolato.

Tramite il piano dovrà essere possibile al DEC consultare la programmazione estesa ad un arco temporale pari a 6 mesi, in modo che sia possibile gestire con congruo anticipo eventuali modifiche dell'andamento del servizio, in funzione di interventi programmati dalla Stazione Appaltante e/o specifiche esigenze della stessa, che potrebbero interferire con la pianificazione delle attività dell'Appaltatore. Le eventuali modifiche alla programmazione della manutenzione ordinaria non costituiranno oggetto di nuova retribuzione, né daranno diritto a compensi o indennità di sorta a favore dell'Appaltatore.

Sarà cura dell'Appaltatore aggiornare il piano di manutenzione in relazione alle predette modifiche, alla maggiore conoscenza tecnica acquisita durante la gestione del servizio, alle variazioni quantitative o qualitative intervenute sugli impianti in affidamento.

Art. 12 Piano straordinario iniziale di manutenzione

Entro 120 giorni dalla consegna del servizio l'Appaltatore dovrà presentare un "*Piano straordinario iniziale di manutenzione*" che comprenderà tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si ritenessero necessari per riportare alle condizioni di perfetta efficienza gli impianti, in base allo stato riscontrato degli stessi al momento dell'avvio dell'esecuzione.

Le risorse dedicate a tale piano andranno a gravare ed erodere lo stanziamento annuale previsto per le somme "*extra canone*" e sarà aggiornato all'inizio di ciascun anno di gestione.

Art. 13 Registro delle manutenzioni

L'Appaltatore è tenuto a redigere un "*Registro delle manutenzioni*" su cui annotare le informazioni relative a ciascun intervento espletato.

Il Registro dovrà essere tenuto in forma digitale sulla piattaforma informativa e, a discrezione dell'Appaltatore, anche in forma cartacea.

Il Registro dovrà consentire, per ogni intervento manutentivo, di risalire all'identità del tecnico manutentore che ha materialmente espletato le lavorazioni e al responsabile dell'Appaltatore che sovrintende all'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

L'Appaltatore dovrà predisporre, con la scadenza prevista per la consegna del piano di manutenzione, le schede-tipo per la rendicontazione dei diversi interventi, conformemente a quanto riportato nel seguente elenco che descrive il contenuto minimo del Registro delle manutenzioni:

- A) per ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria:
 - 1) identificazione del Presidio Ospedaliero;
 - 2) natura della manutenzione: ordinaria/straordinaria (come definite nell'Art. 14);
 - 3) identificazione degli impianti e beni oggetto di intervento;
 - 4) descrizione delle attività svolte per lo specifico intervento;
 - 5) materiali associati all'intervento;
 - 6) date associate all'intervento: data prevista, data di effettuazione, scostamento;
 - 7) identificazione del tecnico manutentore e validazione dell'intervento da parte del referente dell'Appaltatore;
- B) dichiarazione di corretta esecuzione dell'attività;
- C) eventuali ragioni, dettagliatamente esposte, per le quali determinate operazioni non sono state eventualmente eseguite;
- D) eventuali note sull'impiego o esercizio dei beni in manutenzione e segnalazione sull'uso non corretto degli stessi;
- E) eventuali non conformità rilevate durante l'espletamento del servizio al fine di pianificare la soluzione del problema;
- F) identificazione nell'archivio dei rapporti sintetici emessi ai fini della fatturazione.

PARTE 3 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE OPERATIVO

Art. 14 Definizione delle attività manutentive

In relazione alle prestazioni già elencate nel precedente Art. 2, è possibile definire la **Manutenzione Ordinaria** come l'insieme delle attività di manutenzione preventiva e correttiva o a guasto, necessarie a mantenere in perfetta efficienza gli impianti anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti vigenti.

La Manutenzione Ordinaria consiste in:

- A) **Manutenzione preventiva:** manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità (impianto e relativi componenti e sub componenti). La manutenzione preventiva include:
- la manutenzione programmata, eseguita in base ad un programma temporale:
 - i) Attività di manutenzione predefinita ovvero tutte le attività periodiche individuate nell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale da eseguirsi con le frequenze indicate in tale Allegato;
 - ii) Attività di manutenzione integrativa ovvero:
le attività periodiche individuate nell'Allegato 1 ma richieste con frequenza maggiore rispetto a quella prevista;
 - iii) attività non individuate nell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti;
 - la manutenzione ciclica effettuata in base a cicli di utilizzo predeterminati;
 - la manutenzione di opportunità: manutenzione eseguita in forma sequenziale o parallela su più componenti in corrispondenza di un'opportunità di intervento al fine di realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, tecniche ed organizzative (UNI 10604).
- B) **Manutenzione correttiva o a guasto:** manutenzione eseguita a seguito di una avaria e volta a riportare l'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta.

Inoltre, è possibile definire la **Manutenzione Straordinaria** come l'insieme delle attività/interventi esclusi dalla Manutenzione Ordinaria. In particolare, l'Assuntore svolgerà:

- A) Manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative;
- B) Manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di Unità tecnologiche o elementi tecnici per:
- i) fine ciclo di vita;
 - ii) obsolescenza;
 - iii) oggettiva impossibilità di riparazione delle unità tecnologiche o elementi tecnici (come meglio specificato all' Art. 19), da svolgersi a seguito di cause non imputabili alle attività manutentive svolte dall'Appaltatore, dipendenti da guasti o malfunzionamenti di impianti non strettamente attinenti a quelli elettrici (come guasti di impianti idraulici dell'edificio) o atti vandalici posti in essere, a danno dei suddetti beni, da soggetti terzi.
- Si precisa che non saranno ritenuti atti vandalici i danni imputabili all'utilizzo conforme dei beni, ovvero alla normale usura, poiché essi ricadono nella fattispecie di guasti di cui alla "manutenzione correttiva" (come già definita). Si chiarisce che ad esempio, non è da considerarsi intervento di natura correttiva (bensì manutenzione straordinaria) la ripetuta sostituzione di uno stesso componente che non può ragionevolmente essere in avaria per usura ma per evidente danneggiamento dovuto a cause esterne (ad es.: ambiente di installazione);

- C) Manutenzione a richiesta: attività/interventi a richiesta della Stazione Appaltante ed aventi ad oggetto modifiche ed integrazioni degli impianti esistenti.

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali attività di ripristino divenute necessarie a causa di INSUFFICIENTE INADEGUATA MANUTENZIONE da parte dell'Appaltatore (ad esempio rottura di parti elettriche ed elettroniche venute a contatto con polvere/umidità per mancata cura/protezione da parte dell'Appaltatore).

Inoltre, si precisa che nella manutenzione straordinaria si intendono sempre INCLUSI eventuali STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA, la stesura di PREVENTIVI DI SPESA dettagliati, le CERTIFICAZIONI DI LEGGE sugli interventi eseguiti e tutti i MATERIALI forniti.

Art. 15 Manutenzione ordinaria

Il servizio deve essere sviluppato in conformità alle prescrizioni della normativa di settore vigente a livello nazionale ed europeo, per quanto riguarda la manutenzione programmata, dovrà essere eseguito secondo il Piano delle manutenzioni (Art. 11), a sua volta sviluppato secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, con le periodicità indicate e da eseguirsi nel normale orario di lavoro.

Le attività eseguite dovranno essere riportate sul registro delle manutenzioni, di cui all'Art. 13, dove ogni visita prevista nel Piano sarà certificata con data e firma del tecnico manutentore.

Ogni eventuale integrazione al programma di manutenzione per mezzo di attività di manutenzione integrativa sarà accompagnata dall'adeguamento del programma stesso, senza che questo comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Nell'ambito della manutenzione correttiva, l'Appaltatore è tenuto, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le parti:

- A) danneggiate per usura di parti meccaniche in movimento, nei limiti dell'elenco dei materiali inclusi nelle "**sostituzioni illimitate**";
- B) la ricambistica di consumo, elencata in maniera non esaustiva nell'elenco "**sostituzioni illimitate**";
- C) danneggiate per deterioramento di parti elettriche ed elettroniche (resistenze, condensatori, connettori, relè, teleruttori) nei limiti dell'elenco dei materiali inclusi nelle "**sostituzioni illimitate**";

Dovrà, inoltre, far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. Tali interventi urgenti potranno anche ricadere nella definizione di manutenzione straordinaria.

Ricadono sempre e in **numero illimitato nella manutenzione correttiva remunerata a canone** ("**sostituzioni illimitate**"), **la sostituzione** (fornitura, posa in opera, smaltimento del sostituito) **di materiali di consumo e singole parti di ricambio degli impianti come:**

- A) Lubrificanti, protettivi e detergenti
 - 1) Olio lubrificante
 - 2) Grasso lubrificante
 - 3) Materiale necessario alle operazioni di pulizia e sgrassaggio
- B) Attuatori
 - 1) Accessori del sistema di controllo della capacità, attuatori elettrici, meccanici ed elettromeccanici;
- C) Altri componenti
 - 1) Salvamotori e interruttori termici, relè di sovraccarico;

- 2) Interruttori di sicurezza, disconnettori;
- 3) Relè e contattori, contatti ausiliari, bobine per teleruttori, tele invertitori e relè, commutatori, contattori, condensatori, contatti per teleruttori, diodi, raddrizzatori, fusibili, resistenze, batterie per sistemi di sicurezza e/o emergenza (escluse quelle degli UPS);
- 4) Morsettiere di cablaggio quadri elettrici
- D) Componenti elettronici (schede e loro componenti):
 - 1) Schede elettroniche di potenza;
 - 2) Schede elettroniche di controllo;
 - 3) Schede elettroniche di comando;
 - 4) batterie tampone in genere;
 - 5) Parti di cablaggio, connettori, passacavo, targhette d'identificazione, minuteria.
- E) Display, pulsanti dei sistemi d'interfaccia, spie luminose.

Nel caso in cui un guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, grave disservizio o disservizi su macchinari critici (ad es. apparecchiature diagnostiche critiche, centri elaborazione dati) sarà onere dell'Aggiudicatario contattare immediatamente le strutture operative della Stazione Appaltante al fine di sottoporre alle stesse la necessità dell'intervento con urgenza. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà, inoltre, avvisare tempestivamente le strutture di soccorso interne all'A.R.N.A.S. (ad esempio la squadra degli addetti antincendio) o di Pubblico Soccorso qualora valuti necessario il loro intervento.

L'Appaltatore è tenuto a sostenere tutte le spese per i materiali e le attrezzature di ogni genere occorrenti per il regolare funzionamento degli impianti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ivi compresi gli oneri per opere provvisorie, di protezione e segnaletica, gli oneri per imposte, magazzino, trasporto, tiri in alto, carico, scarico all'interno ed all'esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi.

Art. 16 Manutenzione straordinaria

Ricadono in questa categoria tutte le prestazioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ossia interventi quali modifiche di parti di impianto, sostituzione di componenti/parti di ricambio su richiesta della Stazione Appaltante, non ricorrenti e d'elevato costo rispetto al valore del rimpiazzo dei beni e ai costi annuali di manutenzione ordinaria, in riferimento a quanto già definito agli Art. 14, di cui si fornisce il seguente elenco non esaustivo a titolo di esempio:

- A) modifica o ampliamento di porzioni di impianti elettrici principali o secondari;
- B) sostituzione di apparecchi di comando, sezionamento e protezione;
- C) sostituzione di altri componenti degli impianti elettrici, fatti salvi quelli sommariamente elencati nell'Art. 15;
- D) sostituzione degli organi di alimentazione e regolazione principali (inverter, soft starter);
- E) in generale, previo accordo con la Stazione Appaltante, le riparazioni concordate con il DEC e/o da inserirsi nel piano di manutenzione straordinaria.

L'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria è disposto dal RUP, previa verifica di disponibilità sulle somme dedicate alle manutenzioni straordinarie (*"extra canone"*), a seguito di:

- A) indicazione del DEC, anche in relazione al ripristino di parti degli impianti a seguito di guasti di natura imprevedibile, ossia rubricati come *"manutenzione sostitutiva"* all' Art. 14;
- B) inserimento nel Piano Straordinario Iniziale di Manutenzione di cui all'Art. 12;
- C) proposta di intervento migliorativo da parte dell'Appaltatore.

La formulazione del preventivo di spesa analitico è a carico dell'Appaltatore e sarà redatto in conformità a quanto disciplinato nell'Art. 23.

Il DEC si occuperà, in particolare, di verificare:

- A) la congruità dei prezzi per ciascun affidamento;

- B) l'organizzazione degli interventi e quindi gli aspetti inerenti alle tempistiche, alle condizioni di sicurezza e all'eventuale interferenza con le attività dei reparti;
- C) l'inserimento dei dati relativi a ciascun intervento sulla piattaforma informativa (registri);
- D) la regolare esecuzione, al fine del rilascio della relativa attestazione.

In ciascun intervento di manutenzione straordinaria si intendono incluse tutte le spese per le prestazioni di personale idoneo e provvisto degli strumenti ed attrezzi necessari per l'esecuzione di misurazioni, verifiche, tarature, bilanciamenti, rilievi di ogni genere, documentazione e disegni relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo delle manutenzioni straordinarie, sia agli effetti tecnici che contabili.

Nel caso di sostituzione di componenti l'Appaltatore è tenuto a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli impianti. Le parti d'impianto sostituite o di nuova fornitura, saranno automaticamente sottoposte a manutenzione e incluse nel Programma di manutenzione senza oneri aggiuntivi per il Stazione Appaltante.

All'occorrenza, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a fornire documentazione fotografica dello stato pre e post-intervento.

Inoltre, è onere dell'Appaltatore possedere od ottenere, prima dell'avvio dei lavori/servizi di manutenzione straordinaria, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività (ad es.: occupazione temporanea di suolo pubblico), che dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, in originale o copia autentica.

Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l'impossibilità di procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture.

È fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione della Stazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

La Stazione Appaltante si riserva l'eventuale possibilità di affidare a terzi qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, sui quali l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna. In particolare, nei casi in cui:

- A) siano programmati interventi di lavori (ad es.: ristrutturazione, manutenzione straordinaria, etc.) affidati a terzi ma aventi ad oggetto la manutenzione o installazione ex novo di apparecchiature elettriche (gruppi elettrogeni, UPS ecc.);
- B) l'Appaltatore manifestasse un ritardo nell'esecuzione di interventi programmati o sul cronoprogramma di un intervento straordinario;
- C) nei casi in cui le soluzioni proposte nell'ambito della manutenzione straordinaria non vengano accettate dalla Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in base a ragioni tecniche e/o economiche.

In relazione a tali interventi l'Appaltatore avrà l'onere di:

- A) includere i beni e gli impianti di cui ai già menzionati interventi nel proprio piano di manutenzione;
- B) curare l'inserimento degli stessi nell'anagrafica tecnica;
- C) effettuare le attività di manutenzione ordinaria agli stessi patti e condizioni di quanto già in consegna.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi di carattere straordinario di estrema urgenza che possano pregiudicare la pubblica incolumità e che pertanto devono essere eseguiti immediatamente, contestualmente alla segnalazione fatta per le vie brevi al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o in sua assenza al personale reperibile individuato dalla Stazione Appaltante. Al termine dell'intervento l'Aggiudicatario procederà ad inoltrare immediato avviso al Stazione Appaltante, per iscritto, il quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l'idoneità della riparazione ed il

perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.

L'Aggiudicatario avrà facoltà di proporre alla Stazione Appaltante, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato.

Tale proposta non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per la Stazione Appaltante, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle proprie scelte tecniche.

Art. 17 Reperibilità tramite assistenza telefonica, pronto intervento

Viste le particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della necessità per la Stazione Appaltante di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo l'erogazione dei servizi sanitari, **viene richiesto all'Appaltatore l'istituzione di un servizio di PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 PER TUTTI I GIORNI DELL'ANNO INCLUSI SABATI, DOMENICHE E FESTIVI.** Nell'organizzare tale servizio l'Appaltatore si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti, degli impianti e la massima tempestività d'intervento.

Il tecnico specializzato potrà anche essere chiamato all'esecuzione di un intervento di manutenzione correttiva di "*pronto intervento*" o tampone, necessario per il rispetto dei parametri di erogazione del servizio e per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti oggetto del servizio.

L'avvio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva o su guasto di "*pronto intervento*" dovrà essere garantito nella misura massima di **30 minuti** dal momento della segnalazione di intervento, effettuata da parte dei tecnici della Stazione Appaltante alle utenze telefoniche fisse e mobili comunicate precedentemente dall'Appaltatore e/o dall'attivazione della chiamata sul sistema informativo di cui alla PARTE 2, al momento di arrivo sul luogo d'intervento.

L'intervento potrà consistere nella risoluzione definitiva del guasto o nella risoluzione mediante "*intervento tampone*" da finalizzare entro una data concordata con il DEC o il personale della Stazione Appaltante di riferimento.

L'Aggiudicatario fornirà, al momento dell'attivazione del servizio di manutenzione, il numero di telefonico unico e, se necessario, il numero telefonico cellulare di uno o più tecnici di riferimento per le chiamate di pronto intervento e le comunicazioni.

La tempistica di intervento precedentemente indicata si applica anche nel caso in cui tale intervento fosse stato già precedentemente programmato in una data differente senza che l'Appaltatore possa per questo pretendere maggiori compensi.

Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate singolarmente all'Appaltatore mediante fax o posta elettronica (e-mail) al fine dell'applicazione delle penalità previste e dell'addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato intervento. Per tale servizio, che si intende compreso all'interno dell'oggetto dell'appalto, non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non per le ore effettivamente impiegate in caso di intervento secondo quanto disciplinato nel successivo Art. 23.

Art. 18 Parti di ricambio e "muletti"

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutti i materiali di consumo, di ricambio, di scorta e gli accessori necessari per le attività ricadenti nella manutenzione ordinaria. I materiali forniti nell'ambito dell'appalto dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero mette a disposizione. Essi dovranno rispondere alle norme di prodotto vigenti e dovranno essere

marcati CE ove prescritto, oltre a privilegiare la manutenibilità e l'intercambiabilità (possibilmente della stessa marca del pezzo sostituito o consigliato dalle case costruttrici).

Tutte le sostituzioni, riparazioni, revisioni ricomprese sia nelle manutenzioni ordinarie che straordinarie, devono essere eseguite dall'aggiudicatario con tempestività al fine di non inficiare la continuità del servizio, previa autorizzazione della Stazione Appaltante in caso di maggiori spese (associabili quindi alle manutenzioni straordinarie).

Le prestazioni di posa in opera sono comprensive anche di ogni operazione di smontaggio di apparecchiature esistenti, propedeutico alla posa del nuovo, e del relativo eventuale smaltimento secondo legge (vedi anche Art. 49 del presente Capitolato Speciale).

L'Appaltatore dovrà garantire l'installazione a suo carico e spese di apparecchiature sostitutive temporanee ("*muletti*") per componenti/apparecchi che dovessero essere spostati provvisoriamente dalla sede d'installazione per operazioni di manutenzione. Tali operazioni includono il trasporto in laboratorio/officina delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili presso le sedi della Stazione Appaltante.

Art. 19 Beni e impianti non riparabili

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga un bene non riparabile per indisponibilità di ricambi, lo stesso dovrà documentare oggettivamente tale evenienza tramite una dichiarazione di indisponibilità sottoscritta dal produttore dei ricambi e propria dichiarazione di irreperibilità sul mercato di parti di ricambio compatibili. Inoltre, lo stesso dovrà comunicarlo formalmente e tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Quest'ultima, qualora confuti l'ipotesi e dimostri la fattibilità dell'intervento di riparazione (ad esempio, documentando di aver reperito altra Ditta capace di eseguirlo, documentando la disponibilità di ricambi), ne darà informazione all'Appaltatore che, in tal caso, sarà tenuto ad effettuare l'intervento immediatamente, pena il diritto di applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 20 Locali di supporto tecnico/logistico

La Stazione Appaltante non è tenuta a fornire, presso i propri Presidi Ospedalieri e salvo diversi accordi stabiliti in fase di esecuzione, altri locali ad uso dei dipendenti dell'Appaltatore né, tanto meno, ad uso deposito materiali, ricambi, piccole attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento delle normali attività manutentive.

PARTE 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo dell'anticipazione del prezzo, in base alla disponibilità della Stazione Appaltante, può raggiungere il **30% del valore della quota "a canone" del contratto di appalto**, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, come sancito nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. L'anticipazione sarà recuperata, sotto forma di detrazione dai pagamenti verso l'Appaltatore, durante la prima annualità.

L'anticipazione è consentita anche in caso di avvio del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del Codice e ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, solo a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'Art. 76 comma 5 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La già menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme percepite, se l'esecuzione della prestazione non prosegue a causa di ritardi a lui imputabili, rispetto ai tempi previsti nel contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita in conformità allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31/2018 per l'importo assicurato, calcolato con le modalità di cui all'art. n. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione è costituita, ai sensi dell'art 93 comma 2, come sostituito dal DL 73/2022, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, con versamento effettuato sul seguente conto corrente bancario: **Banco di Sardegna S.p.A. - codice IBAN: IT46C010150480000070188763 intestato a A.R.N.A.S. "G. Brotzu" - causale: CAUZIONE PROVVISORIA Rif. "Affidamento "Manutenzione triennale cabine elettriche MT/BT – CIG 937110507D".**

L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi previste dall'articolo 93, comma 7 come indicato dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. n. 103, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il testo delle condizioni riportate nella fidejussione bancaria o assicurativa, deve contenere tra l'altro la seguente clausola: "*La Banca o Società Assicuratrice sottoscritta dichiara di prestare la presente fidejussione con*

esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ad avvalersi delle prescrizioni contenute nell'art. n. 1957 comma 1 c.c., nonché all'eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il sottoscritto Istituto garante si obbliga inoltre a rendere operativa la medesima garanzia entro 10 (dieci) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante". L'aggiudicatario dovrà produrre, unitamente alla predetta cauzione, copia della quietanza di pagamento del premio della cauzione medesima.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine tassativo di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 23 Contabilizzazione del servizio

Il corrispettivo per i servizi sarà erogato "a canone" sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.

Nella Relazione tecnica illustrativa sono riportati i prezzi unitari attribuiti al canone del servizio di manutenzione ordinaria, stimati sulla base di contratti analoghi.

Gli importi si intendono comprensivi di tutte le voci di costo inerenti il servizio di manutenzione ordinaria, compreso il costo dei materiali e della manodopera ad esso associato, nonché dei servizi accessori inclusi nel canone come elencati nell'Art. 3.

Per quanto riguarda le prestazioni richieste in regime di pronto intervento, in base all'art. 17, queste saranno contabilizzate a consuntivo. La manodopera sarà valutata in base ai prezzi, comprensivi di spese generali e utili d'impresa, riportati di seguito e desunti dal costo della manodopera riportato nel Prezzario della Regione Sardegna anno 2019, considerando che le prestazioni suddette del solo personale dell'Appaltatore saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

- Operaio specializzato (PES) - quota oraria 39,90 €/h (euro trentanove/90);
- Operaio qualificato (PAV) - quota oraria 37,07 €/h (euro trentasette/07).

Per necessità sanitarie di pubblico interesse la Stazione Appaltante potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi in orari che si svolgono anche oltre il "normale" orario di lavoro, individuato nella fascia oraria dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Inoltre, potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante interventi nei giorni di sabato, domenica e, più in generale, nei giorni non lavorativi e festivi.

In tutti questi casi all'Appaltatore:

per le lavorazioni ricomprese nell'orario di lavoro definito "normale", non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo;

limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria saranno riconosciute le maggiorazioni da applicarsi ai costi riportati nell'art. 31 e limitatamente alle prestazioni svolte che sono così stabilite:

- lavori notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali): 30%;
- lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi): 35%.
- lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi): 40%.

Nel caso di interventi non compresi nel presente capitolato, tali maggiorazioni si applicano per quelle attività operative il cui termine di ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora

eccedente tale limite; tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi o indennizzi. Rimane inteso che invece le attività ordinarie, ricomprese nel presente Capitolato, potranno essere svolte, in base alle esigenze sanitarie, anche in giorni festivi senza alcun onere aggiuntivo oltre il prezzo offerto in sede di gara.

Per Quanto attiene le prestazioni (lavori, servizi o forniture) di manutenzione "**extra canone**" saranno corrisposte a corpo o a misura, sulla base delle attività effettivamente rese e rendicontate; i prezzi di riferimento saranno quelli desunti dai prezzi in vigore al momento dell'approvazione dell'intervento extra-canone, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni extra canone fino alla concorrenza dell'importo contrattuale annuo, appositamente destinato, di cui all' Art. 5. Le somme stanziare per le manutenzioni straordinarie sono aggiornate annualmente e non è contemplato l'utilizzo dei residui tra una annualità e l'altra.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra-canone verrà applicato il più vantaggioso tra i seguenti prezzi nella versione utile più aggiornata:

- A) prezzo della Regione Sardegna nella versione utile più aggiornata;
- B) prezzi vigenti "DEI – Tipografia del Genio Civile", distinti in base alla natura dell'intervento;

Gli eventuali nuovi prezzi, non riconducibili ai predetti prezzi, pattuiti in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, saranno valutati sulla scorta di:

- C) altri prezzi in vigore (ad esempio: prezzi ufficiali di Regioni diverse da RAS, prezzi ufficiali di associazioni di categoria);
- D) indagini di mercato dell'Appaltatore;
- E) listini, o loro estratto, della ricambistica come comunicati dal fabbricante del componente oggetto di riparazione o del fabbricante del ricambio originale, da esibire in sede di formazione dei prezzi da parte dell'Appaltatore e relativamente alla specifica offerta (è a discrezione dell'Appaltatore fornire uno o più prezzi relativi a ricambi equivalenti all'originale in caso di irreperibilità di quest'ultimo);

Su tali voci sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. In ogni caso, i nuovi prezzi dovranno sempre essere proposti al DEC e approvati dal RUP.

Saranno inclusi nei costi degli interventi extra canone, e specificati in voci separate:

- D) eventuali spese tecniche;
- E) i costi della sicurezza;
- F) oneri di legge (I.V.A., autorizzazioni, altre imposte).

Per gli interventi in urgenza, che non dovessero rientrare nella manutenzione ordinaria, il costo dei materiali sarà reso all'Appaltatore previa presentazione delle fatture d'acquisto, sui cui importi la Stazione Appaltante non applicherà il ribasso offerto per le manutenzioni extra canone.

Nel caso di computazione dell'intervento come opera non compiuta (ovvero ove non ricompresa la manodopera), e quindi in tutti i casi in cui è possibile reperire solo il prezzo dei pezzi di ricambio, il corrispettivo della manodopera impiegata per gli interventi "**extra canone**" (voce " P_m " dell'algoritmo riportato nel seguito), sarà composto dal costo del lavoro ai sensi dell'Art. 26 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 (voce " C_m "), a cui si aggiunge una quota fissa per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente alla quota fissa di cui sopra e, pertanto, per il corrispettivo della manodopera si applica la seguente equazione:

$$P_m = C_m \times (1 + C_u \times (1 - S_m))$$

Dove:

P_m = corrispettivo della manodopera;

C_m = costo della manodopera;

C_u = 0,265 (quota percentuale pari al 26,50%, desunta dal Prezzario Regionale RAS) per costi generali e utile d'impresa;

S_m = sconto offerto in sede di gara (frazionario, non percentuale).

Art. 24 Pagamenti

Il canone annuale verrà erogato in due quote con cadenza **semestrale posticipato**.

Le prestazioni di manutenzione "*a canone*" saranno rendicontate considerando l'arco temporale del semestre di riferimento.

La regolare esecuzione del servizio svolto nel semestre, sarà attestata dal DEC sulla base della documentazione fornita dall'Appaltatore e composta da un rapporto sintetico, dai rapporti di manutenzione dettagliati e da quant'altro concorra alla compilazione dei registri di manutenzione (che avrà valore ai fini della rendicontazione). Il pagamento del corrispettivo semestrale sarà subordinato alla consegna di tale documentazione.

La fatturazione relativa al canone annuale dovrà indicare:

- A) Il riferimento all'ordine elettronico (numero e data) emesso dalla Stazione Appaltante tramite sistema NSO;
- B) il codice CIG dell'appalto;
- C) gli estremi del provvedimento di aggiudicazione di questa stazione Appaltante;
- D) il periodo (semestre) a cui si riferisce la quota;
- E) Codice Univoco Ufficio IPA: FIEFE2;
- F) la seguente dicitura "UL09_ TMAN_ Servizio di manutenzione impianti elettrici A.R.N.A.S. G. Brotzu".

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che alla Stazione Appaltante possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento.

Altre indicazioni nella compilazione delle fatture potranno essere richieste in corso d'esecuzione.

Gli importi relativi alle attività di manutenzione straordinaria "*extra canone*" saranno di volta in volta corrisposti previa approvazione, da parte della Stazione Appaltante (RUP), dei preventivi predisposti dall'Appaltatore, nei modi meglio specificati nell'Art. 23.

Per gli interventi identificati come lavori, è previsto il pagamento mediante rata di saldo (non sono previsti pagamenti in acconto intermedi né anticipazione del prezzo).

Il codice CIG dell'appalto dovrà essere obbligatoriamente indicato anche nelle fatture di eventuali subappaltatori e/o subfornitori. Non saranno emessi CIG associabili alle prestazioni compensate tramite le somme riservate agli interventi "*extra canone*".

Gli interventi saranno liquidati a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi, emessa dal DEC; questa sarà subordinata al rilascio da parte dell'Appaltatore delle certificazioni di legge dei singoli interventi prestati.

Il pagamento di qualsivoglia somma dovuta all'Appaltatore ("*a canone*" o "*extra canone*") sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dello stesso (mediante acquisizione del DURC).

Nel caso di RTI la fatturazione avverrà a cura della capogruppo ed è tassativamente esclusa la fatturazione suddivisa fra i vari componenti il RTI.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico.

L'emissione della fattura è subordinata a quella dell'ordine elettronico su piattaforma NSO da parte della Stazione Appaltante.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della Stazione Appaltante. Decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, pena la nullità del contratto, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, rubricato "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", e a ricorrere esclusivamente al conto corrente bancario dedicato. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio in oggetto, l'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. . Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

PARTE 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 26 Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art 101 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante nomina il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il DEC è stato individuato con deliberazione di indizione e autorizzazione a contrarre della presente procedura (si veda prospetto a pagina 1 del presente Capitolato Speciale).

Limitatamente alle prestazioni erogate nell'ambito della quota "*extra canone*" dell'appalto, il DEC assumerà il ruolo di Direttore dei Lavori per ciascun intervento (qualora lo stesso si configuri come lavoro).

Il DEC sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure necessarie e comunicando al RUP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel Capitolato Speciale e la relativa misura, cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Art. 27 Referente dell'Appaltatore

In sede di richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto, l'Appaltatore deve nominare un referente individuandone le generalità e i mezzi di contatto.

Il Referente rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avrà i poteri decisionali per trattare e concordare con l'A.R.N.A.S. ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente il servizio in oggetto, per cui deve essere in grado di fornire consulenza sotto il profilo tecnico e commerciale nell'ambito delle materie attinenti il servizio. Inoltre, il Referente avrà le funzioni di coordinamento del servizio e di controllo sull'attività del personale addetto alle manutenzioni.

In caso di emergenze, il referente deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, qualora ritenuto necessario dal DEC.

Il referente deve essere sempre rintracciabile con le modalità di cui all'Art. 17.

La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Il referente sarà a tutti gli effetti rappresentante dell'Appaltatore per la trasmissione delle comunicazioni formali, che si intenderanno pertanto validamente trasmesse all'Appaltatore ai sensi di legge.

In caso di impedimento del referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 28 Personale addetto alla manutenzione

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà essere in possesso delle abilitazioni necessarie per garantire le specifiche conoscenze tecniche per i lavori sotto tensione, definiti dalla Norma 11-48 art. 3.4.4 come: "*ogni lavoro in cui un lavoratore viene in contatto con parti attive o entra nella zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che devono essere maneggiati*".

Di conseguenza gli addetti deputati allo svolgimento dei servizi di manutenzione, così come specificati in questo Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara, dovranno essere in possesso della qualifica di Persona Idonea (PEI) Persona Esperta (PES) (11-27/1 Articolo 4.2): "*Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l'elettricità può creare*".

In particolare, gli stessi devono aver svolto un'adeguata attività e/o percorso formativo e parimenti maturato un'esperienza tale da garantire l'acquisizione di:

- conoscenze generali dell'antinfornistica elettrica;
- completa conoscenza della problematica infornistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
- capacità di affrontare in autonomia l'organizzazione e l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
- capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e sa mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli;
- capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
- capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.

È ammessa la possibilità che gli addetti abbiano anche la qualifica di Persona avvertita (PAV) (11-27/1 Articolo 4.3): *"Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone esperte per metterle in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare"*, purché su ogni intervento manutentivo sia sempre presente almeno un addetto con la qualifica di PES.

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà dare evidenza formale della qualifica posseduta da ogni addetto in forza al servizio di manutenzione previsto dal presente Capitolato Speciale e ciascun lavoratore dovrà sempre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.

All'atto di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi e recapiti telefonici della/e persone responsabili della gestione, del personale addetto alla manutenzione e dei loro eventuali sostituti.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante e garantire la presenza del personale tecnico idoneo. Dovrà inoltre provvedere, in caso di assenza o impedimento del personale (ferie, malattia, permessi ecc.), alla sua sostituzione, comunicando i nuovi nominativi ed il periodo di sostituzione.

Art. 29 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, dal quale avrà inizio la decorrenza dei termini temporali dello stesso.

Il DEC provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall'Appaltatore, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Con l'avvio dell'esecuzione l'Appaltatore prende in consegna la manutenzione di tutti gli impianti di cui al presente appalto nello stato di fatto in cui si trovano.

Art. 30 Esecuzione anticipata del contratto – Esecuzione del servizio in via d'urgenza

Poiché il presente appalto riguarda attività critiche per l'attività sanitaria e di cui è richiesta la continuità di funzionamento, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020, si riserva la facoltà, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. art 83 del Codice, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via di urgenza e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..

Il Concorrente, prima della consegna del servizio anticipata e/o in via d'urgenza, dovrà presentare una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto e con decorrenza alla data di avvenuta consegna del servizio, come specificato all'art. 39 del presente Capitolato.

Il pagamento delle prestazioni eseguite, nelle more dei controlli, avverrà solo dopo l'esito positivo degli stessi, formalizzati con provvedimento e comunicati ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice. Nell'ipotesi in cui i controlli sull'operatore economico diano esito negativo e non sia possibile pervenire all'aggiudicazione efficace del servizio, la Stazione Appaltante procederà all'annullamento e/o revoca della delibera di autorizzazione della proposta di aggiudicazione e disporrà la quantificazione del mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dall'art. 32, comma 8 del Codice, come modificato dalla L. 120/2020.

La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione via PEC, darà un preavviso all'Appaltatore di 15 (quindici) giorni per l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, come di seguito indicato.

Il DEC, su ordine del RUP, provvederà a redigere un elenco dettagliato delle prestazioni con apposito verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del servizio da eseguire immediatamente, in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal DEC e dall'Appaltatore e con le stesse modalità di cui al presente Capitolato.

Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice e il tardivo avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, per cause imputabili all'Appaltatore, comportano la revoca della delibera di autorizzazione della proposta di aggiudicazione e alla rifusione di eventuali spese o danni.

Art. 31 Vigilanza, controllo e verifiche di conformità del DEC

La Stazione Appaltante esplica attraverso il DEC le funzioni di vigilanza mediante verifica e controllo, in corso di esecuzione e senza obbligo di preavviso, degli adempimenti contrattuali in capo all'Appaltatore, anche mediante controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. L'Appaltatore non potrà invocare, come causa di interferenza nel compimento dei lavori, gli interventi di vigilanza e controllo che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

La verifica di conformità relativa alla fine del servizio deve essere conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Appaltatore.

Inoltre, sarà redatto apposito verbale della verifica, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità. Pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'Appaltante tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il DEC o altro soggetto incaricato, disporranno che a tale attività di verifica sia provveduto d'ufficio, ovvero che tale attività venga eseguita da terzi, con deduzione delle relative spese sostenute dalla Stazione Appaltante dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il DEC, o suo delegato, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili. In caso di riscontro di difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione del servizio, il collaudo sarà subordinato all'adempimento delle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante con indicazione di un termine per adempiere.

Il DEC provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, previo riscontro della completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso formalmente all'Appaltatore, il quale dovrà restituirlo firmato per accettazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità, predisposto dalla Stazione Appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 32 Penali

Il presente appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali per il ritardato adempimento, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e le stesse non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, quota al cui raggiungimento la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'Art. 41 del presente Capitolato.

Si riporta l'entità della penale giornaliera, da rapportare all'importo contrattuale, per diverse fattispecie di inadempimento:

- A) ritardo nell'avvio delle prestazioni a seguito della consegna del servizio: 1 per mille (per un massimo di 10 giorni, dopo i quali è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
- B) ritardo nella presentazione del Piano di Manutenzione: 1 per mille;
- C) ritardo nella presentazione del Piano straordinario iniziale di manutenzione: 1 per mille;
- D) ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi a extra canone: 1 per mille;
- E) ritardo nell'aggiornamento dei dati sui registri: 1 per mille;
- F) ritardo nella consegna dell'Anagrafica Tecnica: 1 per mille;
- G) ritardo nell'avvio di singole attività programmate: 1 per mille;

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze dovute a una non corretta gestione del Servizio.

L'importo delle penali sarà detratto in sede di liquidazione delle fatture, a seguito di contestazione della Stazione Appaltante, oppure con rivalsa sull'ammontare della garanzia definitiva.

Art. 33 Danni a terzi e/o di forza maggiore

L'Appaltatore, nello svolgimento delle attività di manutenzione, deve predisporre tutte le misure atte a evitare il verificarsi di danni a cose e persone durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino funzionale degli impianti o il risarcimento di danni a cose o a persone provocati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (che rimane comunque obbligatoria).

Qualunque danno, causato da terzi nell'ambito del servizio, per qualsiasi motivo, e/o i ripristini e le sostituzioni resesi necessarie da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati al DEC entro

5 (cinque) giorni dalla data della rilevazione dell'evento. Le attività di ripristino relative potranno essere attuate dall'Appaltatore sulla base delle procedure per le manutenzioni straordinarie e previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, che ne assume anche l'onere, salvo che il danno sia imputabile all'Appaltatore per negligenza, omissione della predisposizione delle normali cautele atte ad evitarli o causati da sua esclusiva colpa.

In tali casi il DEC compila apposita relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento, indicando il fatto e le presumibili cause.

I danni che dovessero derivare agli impianti oggetto di appalto, a causa arbitraria esecuzione delle attività manutentive, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 34 Modifiche al contratto in corso di esecuzione

Le modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile, sono previste nelle seguenti ipotesi:

- A) modifiche ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, su autorizzazione del RUP e senza una nuova procedura di affidamento, affidate nel limite massimo del 20% dell'importo a base di gara depurato del ribasso offerto, nei seguenti casi:
- 1) qualora sia necessario procedere ad accorpamenti, acquisizioni o cessioni di attività, ristrutturazioni, ampliamenti, variazione di destinazione d'uso che implicino l'installazione di nuovi impianti, è facoltà della Stazione Appaltante assegnare o meno all'Appaltatore la manutenzione di tali nuove apparecchiature. In tali casi, si procederà ad una modifica dell'importo contrattuale originario, proporzionale all'incremento o alla diminuzione del valore della quota a canone, agli stessi patti e condizioni originariamente previsti in contratto. L'avvio dell'esecuzione del contratto relativamente ai nuovi impianti avrà inizio dalla data di messa in servizio degli stessi.
 - 2) per la modifica, in aumento, dell'importo destinato alla manutenzione straordinaria, qualora l'amministrazione dovesse rilevare una sostanziale incongruenza tra le somme destinate alla manutenzione straordinaria degli impianti in contratto e il reale fabbisogno evidenziato dall'attività svolta dall'Appaltatore. In tal caso, si procederà ad una modifica dell'importo contrattuale originario, incrementando la quota destinata alle manutenzioni straordinarie;
- B) modifica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica): la durata del contratto originario in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi. Si intende inclusa nella modifica anche la quota relativa alle prestazioni extra canone. L'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o a quelli più favorevoli per la Stazione Appaltante, per tutta la durata della proroga.

Art. 35 REVISIONE PREZZI

La revisione del prezzo si applica a partire dalla seconda annualità contrattuale sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

Ai sensi dell'art. 106 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e che gli stessi possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e che non venga alterata la natura generale del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento a terzi, senza alcun obbligo verso l'Appaltatore.

Art. 36 Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. e dalla L. 108/2021 e s.m.i., e più precisamente l'art. 104 comma 4 della L. 108/2021, il quale recita:

"I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- *il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;*
- *all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare".*

A pena di nullità non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché l'esecuzione prevalente dello stesso

Il Subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. E' vietato il subappalto del 100% del Servizio oggetto dell'appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) (quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. e dalla L. 108/2021 e s.m.i.

Art. 37 Avvalimento

L'avvalimento è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione contratto, ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 39 Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dello stesso a produrre una polizza assicurativa, stipulata con primaria Società, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terze persone a causa di danneggiamento totale o parziale di

qualsiasi natura, derivante dall'attività di manutenzione degli impianti oggetto del presente appalto e/o dai lavori eseguiti in regime di manutenzione straordinaria.

Sarà obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni/00). Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipulazione del contratto. Pertanto, in mancanza della stessa non si potrà procedere alla stipula del contratto. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, tale circostanza determina la loro responsabilità solidale nei confronti sia della stazione appaltante che dei subappaltatori e dei fornitori (così come disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), e la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione ai lavori da esse assunti.

L'Aggiudicatario si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 (cinque) milioni di euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.

Art. 40 Diritto di recesso

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art.109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'A.R.N.A.S. ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. In particolare, costituisce legittimo motivo di recesso:

- A) la necessità di modificare i processi produttivi della Stazione Appaltante per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo;
- B) l'intervenuta disponibilità, successivamente alla stipula del contratto in oggetto o tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula dello stesso, di una nuova convenzione stipulata dalle centrali di committenza statali o regionali (Consip S.p.A., C.R.C. Regione Sardegna), nell'ambito della manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto, a condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al presente contratto, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le

prestazioni non ancora eseguite. In tal caso è fatta salva la possibilità per l'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche contrattuali ai già menzionati corrispettivi riservandosi, la Stazione Appaltante, la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in proprio favore.

In caso di ricorso al recesso dal contratto, la Stazione Appaltante procederà al pagamento:

- C) delle prestazioni relative ai servizi eseguiti;
- D) al valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- E) al decimo dell'importo dei servizi a canone non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Decorso il termine di 15 giorni dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Per "*materiali utili esistenti in magazzino*" si intendono quelli non ancora utilizzati, correttamente imballati, riconducibili alle attività di cui al presente appalto e comunque già accettati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del suddetto preavviso.

Nel caso di recesso per adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza statali o regionali, qualora l'Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche e la Stazione Appaltante sia costretta a recedere dal contratto, l'Appaltatore si obbliga a proseguire il servizio in oggetto sino al momento in cui la Stazione Appaltante avrà sottoscritto la nuova convenzione e sarà attivo il nuovo servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Art. 41 Risoluzione del contratto

Il contratto d'appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 108 del Codice dei Contratti, per inadempimento dell'Appaltatore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 20 (venti giorni), nei seguenti casi:

- A) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d'appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto;
- B) in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l'Appaltatore si sia avvalso;
- C) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore superiore a giorni dieci giorni;
- D) in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall'Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l'Appaltatore si sia avvalso;
- E) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d'appalto, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal presente Capitolato;
- F) in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell'Appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l'oggetto dell'appalto.
- G) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Appaltatore (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigenti);
- H) quando, decorsi 40 (quaranta) giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l'avvio dell'appalto, l'Appaltatore non abbia dato avvio all'attività secondo gli obblighi assunti;
- I) motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- J) negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui all'art.108 del Codice.

La Stazione Appaltante, dopo l'emanazione del provvedimento di risoluzione, avrà la facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a attività manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere

Art. 42 Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione delle manutenzioni in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all'Appaltatore e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.

Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:

- A) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'accordo quadro, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interattiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto;
- B) in caso di grave e reiterato inadempimento, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- C) per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
- D) in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.;
- E) In caso di grave inadempimento ex art. 1455 c.c. o frode o altra causa tale da incidere sulla regolarità e continuità delle operazioni di manutenzione;
- F) per qualsiasi fatto doloso o colposo grave imputabile all'Appaltatore da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;
- G) il superamento della soglia del 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle penali;
- H) in caso di violazione delle norme sul subappalto;
- I) in caso di violazione delle norme sull'Avvalimento;
- J) in caso di cessione del contratto;
- K) mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità;
- L) l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa obbligatoria;
- M) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore;
- N) in caso di polizza gravata da limitazioni sul risarcimento dei sinistri e/o scoperti o franchigie;
- O) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva

o in conto fatture relative a attività manutentive regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

PARTE 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Appalto, deve attenersi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., delle esigenze dell'attività sanitaria, nonché di tutte le disposizioni atte ad evitare danni a terzi, intendendo con ciò che l'Appaltatore è l'unico responsabile di fronte alle Autorità competenti dell'osservanza e della verifica di tutte le norme antinfortunistiche del proprio specifico lavoro, mantenendo sollevati ed indenni da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed i suoi rappresentanti.

L'Aggiudicatario è obbligato a nominare il proprio Preposto in materia di sicurezza, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. È altresì obbligato a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, un proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a rispettare le prescrizioni impartite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, precisando che durante l'esecuzione dell'appalto, il DEC, e per competenza il Servizio SPP aziendale, verificherà l'osservanza delle disposizioni e l'applicazione delle misure di contenimento dei rischi ivi contenute.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si svolgono le prestazioni previste dal presente appalto, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza delle persone e dei beni nonché adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze di tutte le attività oggetto del contratto.

Inoltre, l'Aggiudicatario è tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le "*schede di sicurezza*", predisposte dal produttore, relative ai materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.

Ogni irregolarità deve essere comunicata al DEC.

Fanno parte di apposita trattazione della Relazione Tecnica Illustrativa la definizione dei costi relativi alla sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai documenti per la sicurezza (DUVRI, PSC, POS, verbali di coordinamento) da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di munire il personale tecnico manutentore di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Come stabilito dall'art. 5 della legge n. 136/2010 in merito all'identificazione degli addetti alle manutenzioni, la tessera di riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Tale cartellino dovrà essere sempre visibile.

Il personale addetto al servizio dovrà indossare, durante l'espletamento delle sue funzioni, idonea tenuta da lavoro. Inoltre, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, a proprie spese.

Art. 44 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi gestiti all'interno del presente servizio di manutenzione (ordinaria o straordinaria) possono essere suddivisi in una delle due categorie di applicazione individuati dal D. Lgs. 81/2008 al Titolo I o al Titolo IV.

Per stabilire i criteri di classificazione adottati per inquadrare le attività, si indica quanto segue:

- A) saranno considerati interventi ricadenti nel Titolo I quelli, inclusi o esclusi nell'allegato X del D. Lgs. 81/08, che non presentano complessità tale da richiedere un progetto o l'organizzazione di cantiere. Tali interventi, quindi, non sono da considerare come *"cantieri temporanei o mobili"*;
- B) saranno considerati nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., (*"cantieri mobili e temporanei in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X"*), gli interventi che richiedono la predisposizione di un progetto e l'attivazione e l'organizzazione di un cantiere.

Ciò premesso, si riassumono di seguito i documenti e la responsabilità di redazione.

- A) Interventi ricadenti nel TITOLO I: è in capo alla Stazione Appaltante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di carattere generale, quale valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto; l'Appaltatore affiancherà ad esso la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) inizialmente di carattere generale, in riferimento alle specifiche attività lavorative in contratto.
- B) Interventi ricadenti nel TITOLO IV: la Stazione Appaltante predisporrà un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di carattere specifico, riferito, all'occorrenza, al singolo intervento di manutenzione, e nominerà un Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE); sulla base dello specifico PSC, l'Appaltatore redigerà un Piano Operativo della Sicurezza (POS) specifico contenente le regole comportamentali fondamentali di sicurezza e salute che dovranno essere seguite durante l'espletamento delle attività manutentive.

Si specifica che anche in caso di interventi ricadenti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08, la presenza di una singola impresa esecutrice non determina la necessità di redazione del PSC e nomina del CSE. Tali interventi saranno normati, ai fini della sicurezza, tramite il DUVRI generale e la redazione di un POS specifico da parte dell'Appaltatore.

Infine, sia per interventi ricadenti nel Titolo I sia per quelli di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, in presenza di rischi particolari e potenziali interferenze non richiamati dal DUVRI, sarà necessario redigere uno specifico *"verbale di coordinamento attività"* ad integrazione del DUVRI e del POS generale.

Il verbale conterrà integrazioni e contestualizzerà quanto riportato nei documenti di carattere generale, per tener conto della specificità dell'ambiente e delle lavorazioni da effettuare.

Tali verbali saranno predisposti direttamente dall'Appaltatore e visti dal DEC, prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La Stazione Appaltante aggiornerà il DUVRI una volta individuato l'Appaltatore ed alla luce del suo progetto di espletamento dei servizi.

PARTE 7 NORME FINALI

Art. 45 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale ed alla normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici per tutta la durata del Contratto. Egli è responsabile della corretta gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio e in particolare deve mantenere in esercizio e in buono stato di funzionamento gli impianti e le relative apparecchiature e garantirne le condizioni di sicurezza, il rispetto dei parametri di funzionamento e le prestazioni richieste.

In particolare, nel seguito vengono riassunti, in un elenco riassuntivo e non esaustivo di quanto normato nel presente documento, gli obblighi fondamentali in capo all'Appaltatore.

- A) Provvedere, a proprio carico, cura e responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'attuazione di ogni misura organizzativa atta a ridurre a livello accettabile i rischi di incidenti e danni di qualsiasi natura, a persone o cose, durante l'esecuzione delle attività manutentive a garanzia dell'incolumità del personale presente nelle varie strutture, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilità nell'ambito dell'esecuzione delle attività di competenza.
- B) Portare tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.
- C) Istituire un servizio di reperibilità telefonica tramite operatori professionalmente qualificati.
- D) Istituire un servizio di pronto intervento con operatori qualificati professionalmente, per interventi su chiamata.
- E) Istituire un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, garantendo l'arrivo entro 1 ora dall'attivazione della chiamata da parte dei tecnici della Stazione Appaltante e/o apertura di un intervento sul sistema informativo.
- F) Ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, concordando con il DEC l'esecuzione di lavori rumorosi ed eventualmente rimandandoli ad orari concordati con i Reparti.
- G) Riparare i danni da esso causati per negligenza apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

Inoltre, l'Assuntore è tenuto al rispetto di:

- H) disposizioni di qualsiasi tipo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- I) regolamenti e disposizioni di qualsiasi tipo dell'INAIL;
- J) tutte le leggi, decreti, circolari etc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il presente appalto;
- K) tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera.
- L) delle assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.

L'Aggiudicatario è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi.

Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Deve inoltre garantire un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

È tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Qualora si accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente Capitolato, la Stazione Appaltante procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti.

Si specifica che l'Appaltatore dovrà adibire alla manutenzione personale capace ed in possesso dei requisiti prescritti dalle norme in materia, che dovrà essere altresì di gradimento della Stazione Appaltante. Essa infatti avrà la facoltà di richiedere l'immediata sostituzione del personale che non risultasse adeguato a motivi di disciplina, comportamento o manifesta incapacità.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, i nominativi del personale che sarà dedicato ai lavori, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e/o eventuale copia degli stessi documenti, dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché del nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del Medico Competente. All'elenco dovrà essere allegata la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali.

Art. 47 Divieto di sospendere o ritardare le lavorazioni

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare, in nessun caso, le lavorazioni oggetto del presente Appalto con decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 48 Disposizioni varie

Tutti gli impianti consegnati in manutenzione all'Aggiudicatario dovranno essere accessibili in qualunque momento alla Stazione Appaltante per l'opportuna sorveglianza e controllo.

L'Aggiudicatario è tenuto, sotto la propria diretta responsabilità, anche per evitare manomissioni agli impianti o incidenti, a tenere chiusi a chiave i locali non presidiati dal personale suo dipendente dove sono ubicati gli impianti di cui effettua la manutenzione.

Copia delle chiavi che saranno in possesso dell'Aggiudicatario dovrà essere depositata presso l'ufficio preposto dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu.

Art. 49 Gestione e smaltimento dei materiali di risulta

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche singoli degli impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente; a tale riguardo l'Appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

In particolare, in conformità al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a:

- A) consegnare alla Stazione Appaltante il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D. Lgs. 152/06 nelle modalità e termini ivi previsti;
- B) conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- C) osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D. Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

L'Appaltatore è tenuto a recuperare, in sede di modifiche o interventi straordinari agli impianti, materiali ancora utilizzabili, che verranno custoditi in luoghi indicati dal DEC.

Per ovvie ragioni di carattere igienico sanitario, è vietata nel modo più assoluto la formazione di cumuli di rifiuti, anche di piccole entità derivanti dalle operazioni di manutenzione. In caso di inadempienza alla suddetta buona norma, il DEC avrà la facoltà di provvedere in merito, addebitando le relative spese di pulizia all'Appaltatore.

Art. 50 Disciplina antimafia

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

- A) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- B) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- C) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- D) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al presente articolo, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 51 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dei quotidiani nazionali e locali relativi alla pubblicazione di bandi ed esito di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 52 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. 196/2003 "*Codice sulla privacy*" così come modificato e/o integrato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si fa presente che i dati forniti dall'Appaltatore nell'ambito del presente affidamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara d'appalto, alla stipula e alla gestione del contratto.

Art. 53 Risoluzione del contenzioso e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

È escluso il ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Nelle more di un eventuale giudizio l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere l'erogazione del servizio, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà rivalersi sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 54 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel Disciplinare, nel presente Capitolato Speciale, nonché da tutta la documentazione di gara, si fa espresso rinvio alla normativa vigente

L'oggetto del presente appalto è regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Claudio Lusci